



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 29-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** e questo giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **09:30** nel Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, la Dr.ssa **SILVIA MONTAGNA**, nominata **COMMISSARIO** con decreto del Prefetto della provincia di Pistoia - prot. n. 19836 del 27/06/2017- al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa, con conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio.

Assiste il **VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. ANTONELLA BUGLIANI** incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito alle decisioni sull'organizzazione dei pubblici servizi e sulla partecipazione a società di capitali nonché all'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

RICHIAMATO il Decreto del 27/06/2017 sopra citato con il quale il Prefetto della provincia di Pistoia ha sospeso il Consiglio Comunale di questo Ente nominando la sottoscritta commissario presso il Comune di Pescia per la provvisoria gestione del Comune con attribuzione oltre ai poteri del Sindaco e della Giunta, anche quelli del Consiglio;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 L. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

VISTO che ai sensi del predetto D. Lgs. n. 175/2016 (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 co 1 della L.N. 241/1990;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del D. Lgs. n. 175/2016, comunque nei limiti di cui al co 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 D. Lgs. n. 175/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 individuando quelle che devono essere alienate entro un anno dal provvedimento di ricognizione o in alternativa, essere oggetto, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, nel caso si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del D. Lgs. n. 175/2016;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, D. Lgs. 175/2016;

3) previste dall'art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 175/2016:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (superiore ad un milione a decorrere dal 2020 a partire dal triennio 2017-2019 ai sensi del disposto di cui all'art. 26 comma 12 quinquies);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,

tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, D. Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che l'analisi circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 è stata svolta tenendo conto, in termini generali, degli artt. 118 e 120 della Costituzione, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000, della L. n. 475/1968, dell'art. 14, co. 27 del D.L. 78/2010 così come successivamente modificato, nonché della classificazione di Bilancio - in missioni e programmi - ex allegato 14 del D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ALTRESI' ATTO CHE, le disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 4 comma 9-bis del D. Lgs. n. 175/2016 è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pescia, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, D. Lgs. n. 175/2016;

- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

RILEVATO che il Comune di Pescia detiene partecipazioni nelle seguenti società:

1. S.P.E.S. S.C.A.R.L con quota di partecipazione diretta del 12,18%;
2. SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A con una quota di partecipazione diretta dello 0,0299%;
3. COSEA AMBIENTE S.P.A con quota di partecipazione diretta del 13,82%;
4. ACQUE S.P.A con quota di partecipazione indiretta del 0,80224%;
5. FIDI TOSCANA S.P.A con quota di partecipazione diretta pari al 0,0003%;

RILEVATO che il Comune di Pescia partecipa anche consorzi e enti pubblici non oggetto di revisione straordinaria, ma che per completezza si elencano qui di seguito:

- **Cosea Consorzio Servizi Ambientali** che ha per oggetto principale la gestione associata finalizzata al contenimento dei costi e alla qualità dei servizi nell'ambito della raccolta, smaltimento, e recupero dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, servizi cimiteriali.

- **Coad Consorzio Acque e Depurazione** costituito in data 6 settembre 1997 dal Comune di Pescia e dal comune di Villa Basilica, con la finalità di costruzione e gestione dell'impianto di depurazione degli scarichi civili e industriali nonché la gestione del ciclo completo delle acque. Il Fondo Consortile ammonta ad euro 10.329, 14 ed il Comune di Pescia ne detiene una quota pari al 50%. Coad Consorzio Acque e Depurazione detiene una quota di partecipazione pari all'1,60 % del capitale sociale di Acque S.p.a per l'importo di Euro 79.847,00. E' in corso la procedura di liquidazione volontaria del consorzio iniziata 11/04/2006.

- **Società della Salute “Valdinievole”** che ha per oggetto principale la gestione integrata del complesso dei servizi alla persona, negli aspetti assistenziali, sociosanitari, sanitari territoriali e specialistici di base, in attuazione dei programmi definiti nel Piano Integrato di salute della zona Valdinievole.
- **Azienda speciale Mefit**, “Mercato dei Fiori della Toscana costituita in data 11/12/2012, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs.vo 267/2000” che ha per oggetto la funzione di servizio di mercato all’ingrosso dei fiori.
- **Autorità Idrica Toscana**: è un ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato;
- **Ato Toscana Centro**: è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011, svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione (allegato A.1) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO delle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e delle relative schede tecniche su modello predisposto dalla Corte dei Conti debitamente compilate per ciascuna società che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A.2);

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera C.C. n 18 del 31.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, c.2, D. Lgs. n. 175/2016;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 (all. B);

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pescia alla data del 23 settembre 2016, come da allegati A1 e A2 alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale autorizzando conseguentemente il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 - **S.P.E.S. S.C.A.R.L** con quota di partecipazione diretta del 12,18%;
 - **SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A** con una quota di partecipazione diretta

dello 0,0299%;

- **COSEA AMBIENTE S.P.A** con quota di partecipazione diretta del 13,82%;

- **ACQUE S.P.A** con quota di partecipazione indiretta del 0,80224%;

3. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, D. Lgs. n. 175/2016;

4. che copia della presente deliberazione sia inviata struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 175/2016 e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente.

6. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa **l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO
SILVIA MONTAGNA**

**IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
Dr. ANTONELLA BUGLIANI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **29-09-2017**

**IL RESPONSABILE
Antonella Bugliani**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 29-09-2017

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) n. 16
del 29-09-2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data **02-10-2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

02-10-2017

L'incaricato della pubblicazione
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) n. 16
del 29-09-2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data **02-10-2017** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

02-10-2017

L'Ufficio di Segreteria
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA

REVISIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 24 D. LGS.VO 175 DEL 19.08.2016

1. **Normativa di riferimento**

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Il Piano operativo di razionalizzazione del 2015 prevedeva l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal D. Lgs.vo 175/2016 ovvero:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;-il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 adottato da comune di Pescia prevedeva la dismissione della partecipazione in FIDI TOSCANA S.P.A ritenuta non detenibile sulla base dei criteri della Legge 190/2014 ; è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 31.03.2015 e poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Toscana;

Secondo l'articolo 24 del D.lgs.vo n. 175 del 13/08/2016, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute. In alternativa alla vendita, le amministrazioni possono varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 Dlgs.vo n. 175 del 13/08/2016).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del Dlgs.vo n. 175 del 13/08/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- Alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- Alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it, entro il mese di ottobre;

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs.vo n. 175 del 13/08/2016, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 ovvero non riconducibili alle seguenti:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede tra l'altro che è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 che sono i seguenti:

- perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 con analitica motivazione;
- convenienza economica e sostenibilità finanziaria della partecipazione, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Non possono inoltre essere mantenute, o devono essere oggetto di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 e 2, le partecipazioni che ricadono in una delle ipotesi seguenti:

- società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- fatturato nel triennio precedente inferiore alla media di 500.000,00 Euro per il triennio precedente (almeno un milione, dal 2020 sul triennio 2017-2019);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".
- Società nelle quali si riavvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- Società che necessitano di aggregazione in quanto aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

2. Partecipazioni del comune

I. Il comune di Pescia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **S.P.E.S. S.C.A.R.L** con quota di partecipazione diretta del 12,18%
2. **SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A** con una quota di partecipazione diretta dello 0,0299%
3. **COSEA AMBIENTE S.P.A** con quota di partecipazione diretta del 13,82%
4. **ACQUE S.P.A** con quota di partecipazione indiretta del 0,80224%
5. **FIDI TOSCANA S.P.A** con quota di partecipazione diretta pari al 0,0003% in fase di dismissione;

II. Altre partecipazioni

Per completezza, si precisa che il comune di Pescia, partecipa anche ai seguenti enti e Consorzi:

- **Cosea Consorzio Servizi Ambientali** che ha per oggetto principale la gestione associata finalizzata al contenimento dei costi e alla qualità dei servizi nell'ambito della raccolta, smaltimento, e recupero dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, servizi cimiteriali.
- **Coad Consorzio Acque e Depurazione** costituito in data 6 settembre 1997 dal Comune di Pescia e dal comune di Villa Basilica, con la finalità di costruzione e gestione dell'impianto di depurazione degli scarichi civili e industriali nonché la gestione del ciclo completo delle acque. Il Fondo Consortile ammonta ad euro 10.329,14 ed il Comune di Pescia ne detiene una quota pari al 50%. Coad Consorzio Acque e Depurazione detiene una

quota di partecipazione pari all' 1,60 % del capitale sociale di Acque S.p.a per l'importo di Euro 79.847,00. E' in corso la procedura di liquidazione volontaria del consorzio iniziata 11/04/2006.

- **Società della Salute "Valdinievole"** che ha per oggetto principale la gestione integrata del complesso dei servizi alla persona, negli aspetti assistenziali, sociosanitari, sanitari territoriali e specialistici di base, in attuazione dei programmi definiti nel Piano Integrato di salute della zona Valdinievole.
- **Azienda speciale Mefit, "Mercato dei Fiori della Toscana** costituita in data 11/12/2012, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000" che ha per oggetto la funzioni di servizio di mercato all'ingrosso dei fiori.
- **Autorità Idrica Toscana** ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.
- **Ato Toscana Centro** ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011, svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Revisione straordinaria

S.P.E.S. S.C.A.R.L

E' una società a capitale interamente pubblico, costituita con atto del 24 maggio 2004 ed iscritta nel Registro Imprese di Pistoia il 10 giugno 2004. Ha iniziato la propria attività operativa dal 1 gennaio 2005, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 565/2004. Il Capitale Sociale è di € 750.000,00 interamente versato. - Codice fiscale e Partita Iva n. 01530000478 – iscrizione R.E.A. n. 157386.

Il Comune di Pescia ha sottoscritto la quota del 12, 18% del capitale sociale per un valore di Euro 91.350,00.

L'attività principale (art. 4 dello Statuto) è in particolare quella di esercitare le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni destinato all' E.R.P e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L. R T 3 novembre 1988 n. 77, secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con il L.O.D.E Pistoiese.

L'oggetto è pertanto riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L 78/2010 rispetto al quale "compete al comune la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, nonché alle attività previste secondo la classificazione di cui all'all. 14 del Dlgs.vo 118/2011 nella Missione 12 programma 6 – "Interventi per il diritto alla casa" - e la Missione 8 programma 2 "Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico- popolare".

La proprietà degli immobili è dei rispettivi Comuni ove gli stessi sono ubicati. I soci della SPES sono tutti i Comuni della Provincia di Pistoia. Con apposito contratto di servizio stipulato nell'anno 2013 i Comuni hanno affidato a Spes la gestione concernente tutte le prestazioni amministrative, tecniche e contabili per il costante e corretto utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il contratto ha una durata di anni otto.

Dati al 31/12/2016

Amministratori: 3

Dipendenti: 24 (di cui un dirigente)

FATTURATO

	2016	2015	2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	5.104.967,00,	4.427.630,00	7.094.850,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

	2016	2015	2014	2013	2012
Utile d'esercizio	236.728,00	-37.017,18	42.451,34	111.550,00	196.816,00

Il servizio espletato rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del D. Lgs. 175 del 19/08/2016. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del D.Lgs. 175 del 19/08/2016 annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

1. è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale";
2. risponde ai requisiti dell'art. 5 commi 1 e 2. L'art. 5 comma 1 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001 n. 1 "Riordino delle competenze in materia dei ERP" stabilisce che le funzioni attinenti al recupero alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'Erp, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di tale esercizio" secondo criteri di efficienza efficacia ed economicità. Il contratto di servizio è fondato sul principio della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dei Bilanci dei comuni concedenti e della società concessionaria, la quale è titolare delle somme versate dagli assegnatari, a copertura delle spese di gestione.
3. risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori;
 - il fatturato del triennio precedente supera la media di 500.000 Euro;
 - non ha prodotto perdite per 4 esercizi dei cinque precedenti;
 - non si rilevano partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

Si rileva che relativamente al criterio dell'efficacia ed economicità della gestione, sono state avviate già da qualche anno attività rivolte alla riduzione dei costi operativi nonostante il sensibile incremento delle attività tecnico - amministrative che le norme in materia richiedono in modo sempre maggiore. Relativamente alla crescita dei ricavi, la società non ha, di fatto, un potere decisionale proprio, in quanto i canoni degli alloggi sono determinati per legge e gli interventi edilizi sono finanziati da soggetti terzi (Regione/Stato/Comuni).

Continuano ad essere oggetto di attenzione, nell'ottica di un miglioramento dei rendimenti economici della società, dell'attività svolta dalla stessa per conto dei comuni, nell'interesse finale dell'utenza, i seguenti punti:

- definizione di modalità operative omogenee di gestione dei rapporti tra Spes e Comuni;
- definizione di un protocollo di azioni da intraprendere nei casi di occupazioni abusive;
- riduzione tendenziale dei costi di ristrutturazione degli immobili anche infondendo negli inquilini la consapevolezza che una buona conduzione degli alloggi, riducendo i costi di ristrutturazione, può comportare anche per loro un beneficio in termini economici, oltreché una riduzione della tempistica di assegnazione;
- progettazione di percorsi comuni con le istituzioni e le associazioni operanti nel settore sociale, per incrementare anche le chances di riduzione del numero di assegnatari non rispettosi del regolamento di Utenza e delle regole del corretto modo di abitare;
- indirizzare le future opere edili con l'obiettivo non secondario di massimizzazione del risparmio energetico, in modo da ridurre i costi a carico degli inquilini e conseguentemente prevenire e ridurre la morosità.

Sul piano organizzativo, sempre nell'ottica del contenimento dei costi e dell'aumento dell'efficienza e della valorizzazione delle risorse umane, la società sta effettuando una valutazione sull'organizzazione del personale. Inoltre in applicazione del D.L 90/2014, è stata operata a partire dal 01/01/2015, una riduzione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione del 20%.

Ricorrono tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione non ravvisando la necessità di ulteriori azioni di razionalizzazione oltre quelle già intraprese.

SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A

Toscana Energia SPA - P. iva: 05608890488, è una società a capitale misto privato con prevalenza di capitale pubblico che ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore e altri tipi di fonti di energia. Si è costituita il 24 gennaio 2006 a seguito di un progetto di valenza regionale, di integrazione tecnica, economica, organizzativa e societaria delle aziende del territorio, operanti nel settore gas e partecipate, tra gli altri, dai Comuni di Firenze, Pisa, Pistoia ed Empoli, progetto a sua volta originato da un protocollo di intesa sottoscritto nel 2004 da tali Comuni con il partner privato industriale Italgas S.p.A.

Attualmente i soci pubblici, formati da 91 comuni toscani e la Provincia di Pisa, detengono il 51,25% del capitale sociale di Toscana Energia, ammontante ad Euro 146.214.387,00 il restante 48,75% è detenuto da soci privati, di cui oltre il 48% da Italgas S.p.a.

La quota detenuta dal Comune di Pescia è attualmente pari allo 0,0299% del capitale sociale e quindi per nominali euro 43.740,00

La Società Toscana Energia S.p.a. rientra nella categoria di società costituita per la gestione di *servizi pubblici di rilevanza economica a rete*, servizio gestito anche nel territorio del Comune di Pescia e disciplinata dal D.L 138/2011 art. 3-bis.

Tali servizi sono riconducibili alle funzioni i fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L 78/2010 nonché alle attività previste secondo la classificazione di cui all'allegato 14 del D. Lgs. 118/2011 alla Missione 17 programma 1 – Fonti energetiche – comprendente le spese per lo sviluppo produzione e distribuzione dell'energia elettrica del gas naturale, delle risorse energetiche nonché le spese per la razionalizzazione delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Attualmente per Toscana Energia vige un obbligo di prosecuzione dell'attività in affidamento diretto in attesa dell'espletamento della gara di ambito territoriale minimo come previsto dai disposti normativi vigenti.

Si rileva che la società Toscana Energia detiene partecipazioni nelle seguenti aziende, che costituiscono pertanto, per la quota di competenza, partecipazioni indirette per il Comune di Pescia:

1. Toscana Energia Green S.p.a. (quota partecipazione 100%);
2. Gesam S.p.a. (quota partecipazione 40%);
3. Valdarno S.r.l. in liquidazione (quota partecipazione 30,04%).

Tutte le informazioni societari e contabili dettagliate sono accessibili al sito internet <http://www.toscanaenergia.eu>
 Da un punto di vista finanziario economico detta partecipazione non genera alcun costo per il Comune di Pescia.
 Risultano invece incassati, negli ultimi tre anni, i seguenti introiti da divisione utili:

Anno 2017 (Dividendi utili 2016) € 8.472,44
 Anno 2016 (Dividendi utili 2015) € 8.371,84
 Anno 2015 (Dividendi utili 2014) € 10.165,18

Dati al 31/12/2016:

Amministratori: 9

Dipendenti: 444

FATTURATO					
	2016	2015	2014		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	169.526.003,00	159.966.955,00	167.235.963,00		
RISULTATO D'ESERCIZIO					
	2016	2015	2014	2013	2012
Utile D'esercizio	40.463.000,00	39.876.211,00	46.543.459,00	36.755.265,00	35.688.921,00

Il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. Inoltre, a norma dell'art 4 comma 9 bis, è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica fermo restando il requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) (risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).

La società, quindi:

1) è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 175/2016 in quanto si occupa della produzione di beni e servizi “necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del comune” e produce un servizio economico di interesse generale, di cui dall'art. 4 comma 2;

2) risponde ai criteri dell'articolo 5 e dell'art 20 del testo unico in materia di società in quanto vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro, presenta un situazione economica finanziaria positiva, come desumibile dai bilanci.

L'utile operativo è in costante crescita e l'aggregazione del servizio di distribuzione del gas a livello di ambiti territoriali minimi ha già avuto luogo; la partecipazione minoritaria del Comune di Pescia non consente autonome decisioni in ordine ad eventuali processi di razionalizzazione anche con riferimento alle partecipate indirette.

Ricorrono tutti i presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione.

COSEA AMBIENTE S.P.A

La società “Cosea Ambiente” S.p.a, costituita nell'anno 2003, P. Iva 02368771206 gestisce servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Si tratta di una società con capitale interamente pubblico, trattandosi di società in house ed i comuni soci esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il comune di Pescia ha sottoscritto una quota del capitale Sociale dell'importo complessivo di Euro 477.526,00, pari al 13.82% del capitale sociale.

I rapporti tra società e Comune sono regolati da un contratto di servizio di affidamento in house la cui scadenza era prevista per 31/12/2014. Con Legge Regionale Toscana n. 69/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata costituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro" per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Nelle more della conclusione della procedura regionale per l'aggiudicazione al nuovo socio privato per l'intero ambito, avendo la Regione espressamente richiesto che non avvengano nuovi affidamenti fino all'individuazione del nuovo gestore, la Giunta Comunale del Comune di Pescia, con delibera n. 3 dell'8/1/2015 ha deliberato di prorogare il contratto in essere fino all'aggiudicazione definitiva al nuovo gestore che dovrà avvenire a decorrere dal 2018.

In attuazione dell'art. 16, ed in particolare del comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016, la società ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto prevedendo quanto di seguito indicato nello specifico:

1. la precisazione che, essendo la società in house, almeno l'80% del fatturato deve essere effettuato per compiti affidati dagli enti soci;
2. la previsione di un Amministratore Unico o di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri;
3. l'inserimento dei quattro contenuti obbligatori di cui all'art. 11 comma 9 del D. Lgs. n. 175/2016;
4. la nomina di un revisore unico o di una società di revisione, in quanto la norma vieta nelle partecipate in forma di S.p.A. di attribuire l'incarico di revisione al collegio sindacale;
5. l'individuazione di una modalità organizzativa (Tavolo Unico) per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci;
6. l'individuazione delle modalità per la cessione delle quote e per il recesso del socio, nel caso le procedure statutarie non fossero compiute con buon fine.

L'Oggetto Sociale è stato ampliato prevedendo oltre allo svolgimento delle funzioni già previste (gestione dei rifiuti urbani e assimilati), la realizzazione e gestione di impianti funzionali ai servizi medesimi, in particolare nel campo della selezione, recupero e riciclo dei materiali raccolti, oltre alla prestazione dei servizi in materia tributaria inerenti il ciclo dei rifiuti. La Società, inoltre, può compiere:

- a. tutte le attività accessorie necessarie e complementari all'oggetto sociale principale;
- b. l'autotrasporto in conto proprio e in conto terzi di rifiuti e merci;
- c. la manutenzione e gestione del verde pubblico e dei rifiuti cimiteriali;
- d. le attività di tutela e decoro del territorio;
- e. la gestione di reti e impiantistica nel campo delle energie rinnovabili in via secondaria il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto merci in conto terzi, la manutenzione di aree verdi e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio nell'esclusivo interesse degli soci pubblici degli ambiti territoriali ricadenti nella provincia di Bologna e nella provincia di Pistoia.

Dati al 31/12/2016:

Amministratori: 3

Dipendenti: 76

FATTURATO					
	2016	2015	2014		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni(punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	16.069.781,00	16.029.674,55	14.693.238,00		
RISULTATO D'ESERCIZIO					
	2016	2015	2014	2013	2012
Utile D'esercizio	104.145,00	59.666,00	88.304,00	41.169,00	36.496,00

- 1) La società soddisfa i requisiti di cui all'art 4 comma 1 e 2 in quanto la società si occupa della produzione di beni e servizi "necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del comune" previste secondo la classificazione di cui all'all. 14 del Dlgs. 118/2011 nella Missione 9 programma 3 – "Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale." Il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.
- 2) risponde ai requisiti dell'art. 5 commi 1 e 2 e risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori;
 - il fatturato del triennio precedente supera la media di 500.000 Euro;
 - non ha prodotto perdite per 4 esercizi dei cinque precedenti.

Relativamente alla necessità di razionalizzazione, in caso di detenzione di partecipazioni in altre società o enti strumentali che svolgono attività analoghe o simili, ovvero la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, è necessario fornire la precisazioni seguenti:

Il Comune di Pescia partecipa a Cosea Consorzio Servizi Ambientali, consorzio a totale partecipazione pubblica il cui oggetto sociale prevede attività in parte corrispondenti a quelle di Cosea Ambiente, nella parte in cui si prevede la raccolta, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti nonché la manutenzione del verde.

Questa sovrapposizione di attività è però meramente formale, in quanto il Consorzio non svolge in realtà le attività svolte da Cosea Ambiente, limitandosi alla gestione di una discarica ed attività strettamente connesse,

ed occupandosi altresì di servizi informativi di diverso genere, programmazione, gestione del patrimonio immobiliare, non attivando in concreto tutte le potenzialità dello Statuto.

Pertanto si ritiene di dover dare rilievo alle funzioni effettivamente svolte in concreto e non a quelle formalmente indicate secondo anche l'orientamento della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Piemonte che si è espressa in questo senso, dando rilievo alla sostanza piuttosto che alla forma in merito agli obblighi aggregativi già previsti della legge 190/2014 (25/2016/SRCPIE/VSGDEL23MARZO2016).

Ricorrono tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione in Co.se.a Ambiente Spa nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione al nuovo gestore privato. Si rinvia pertanto ogni ulteriore considerazione all'esercizio 2018.

ACQUE SPA

Acque S.p.A. è una società costituita nel 2001 sorta dalla concentrazione di Gea S.p.A. di Pisa (PI), Publiservizi S.p.A. di Empoli (FI), Cerbaie S.p.A. di Pontedera (PI), Coad S.p.A. di Pescia (PT), Aquapur S.p.A. di Capannori(LU). L'Autorità di Ambito n. 2, denominata "Basso Valdarno", con deliberazione del 21/12/01 ha affidato in via esclusiva ai sensi della legge 36/94 e ai sensi della L.R. 81/95 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni compresi nel suo stesso ambito territoriale al Gestore Unico Acque S.p.A.

Con legge regionale Toscana n. 69 del 28/12/2011, l'A.I.T., Autorità Idrica Toscana, è subentrata ai precedenti ambiti territoriali nelle funzioni di programmazione organizzazione e controllo del servizio.

Coerentemente agli impegni stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio, Acque S.p.A. ha espletato una gara ad evidenza pubblica a livello europeo per la selezione di un partner privato, che si è conclusa entro i tempi previsti con l'aggiudicazione del 45% del capitale sociale al raggruppamento formato da Acea S.p.A., Suez Environnement S.A., MPS S.p.A., Vianini S.p.A., Degremont S.p.A., C.T.C. s.c.a r.l..

Il Comune di Pescia partecipa al capitale sociale Acque spa tramite il Consorzio C.O.A.D Consorzio acque e depurazione in liquidazione volontaria.

Il COAD ha sottoscritto n. 159.694 azioni da € 1 ciascuna corrispondenti all' 1,60448% del capitale sociale per cui la quota sottoscritta dal Comune è pari allo 0,80224% del capitale sociale corrispondente a n. 79.847 azioni del valore complessivo di € 79.847,00.

La società ha per oggetto la gestione il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle Acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Galli (legge n.36/94) e della L.R. n. 81/95 nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell'ambito dei comuni consorziati secondo il D. Lgs. 22/97 ed alle disposizioni attuative della Regione Toscana.

Acque S.p.a detiene le seguenti società e partecipazioni:

Acque Industriali Srl 100%

Acque Servizi Srl. 100%

Le soluzioni Società Consortile a r.l. 59,55%

Ingegnerie Toscane Srl 48,22%

Aquaser Srl 5,08%

FATTURATO					
	2016	2015	2014		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	156.187.215,00	153.281603,00	14.919.432,00		
RISULTATO D'ESERCIZIO					
	2016	2015	2014	2013	2012
Utile D'esercizio	14.107.299,00	15.585.532,00	12.919.016,00	6.596.531,00	8.926.021,00

- 1) La società soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e 2 in quanto si occupa della produzione di beni e servizi "necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del comune" previste secondo la classificazione di cui all'all. 14 del Dlgs. 118/2011 nella Missione 9 programma 4 – "Servizio idrico integrato". Con il programma si gestiscono le seguenti competenze: spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti. Il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.
- 2) risponde ai requisiti dell'art. 5 commi 1 e 2 e ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - con l'istituzione dell' A.I.T., i rapporti con la società relativamente alle modalità di gestione e programmazione sono stabilite dall'autorità d'ambito e regolati da una convenzione recentemente rinnovata e prorogata fino al 2026;
 - ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori;
 - il fatturato del triennio precedente supera la media di 500.000 Euro;
 - non ha prodotto perdite per 4 esercizi dei cinque precedenti.

Ricorrono tutti i presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione.

FIDI TOSCANA SPA

Fidi Toscana Spa, costituita in data 19 febbraio 1975 per volontà della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione, offre un servizio strumentale nel settore del credito. Il Comune di Pescia detiene una percentuale del capitale sociale (complessivamente ammontante ad euro 160.163.224,00) pari allo 0,0003 % (la partecipazione è pari ad Euro 520,00). La società però non svolge attività dirette in favore del Comune di Pescia né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio pubblico.

Con deliberazione n. 18 del 31.03.2015, il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione della partecipazione in quanto non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. La procedura è attualmente ancora in corso.

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA ANTONELLA BUGLIANI

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: TOSCANA
PESCIA

Codice fiscale dell'Ente: 00141930479

il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del pi

**RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI**

Nome:
Antonella

Cognome:
Bugliani

**Recapiti:
Indirizzo:**
Piazza Mazzini 17

Telefono:
0572492206

Fax:
0572492253

Posta elettronica:
a.bugliani@comune.pescia.pt.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazio ne di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. I	holding pura J
Dir_1	05608690488	TOSCANA ENERGIA S.P.A	2006	0,0299	attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore e altri tipi di fonti di energia,	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01530000478	SPES SCRL	2004	12,18	Gestione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Pistola, attività strettamente legata alle e competenze previste dalla normativa regionale in materia di gestione degli alloggi ERP;	NO	SI	NO	NO
Dir_3	02368771206	COSESA AMBIENTE SPA	2003	13,82	servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; in via secondaria il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto di merci in conto terzi, la manutenzione di aree verdi e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore e altri tipi di fonti di energia, (d)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art.

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Servizio economico di interesse generale a rete.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/o ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente).

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata:

TOSCANA ENERGIA SPA (b)

Tipo partecipazione:

Diretta (c)

Attività svolta:

attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore e altri tipi di fonti di energia, (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015

Numero medio dipendenti (e)	419,00
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

	<i>Importi in euro</i>
Costo del personale (f)	26.841.039,00
Compensi amministratori	432.075,61
Compensi componenti organo di controllo	71.633,07

	<i>Importi in euro</i>
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	39.876.211,00
2014	46.543.459,00
2013	36.755.265,00
2012	35.688.921,00
2011	26.730.000,00

	<i>Importi in euro</i>
FATTURATO	
2015	159.966.955,00
2014	167.235.963,00
2013	160.057.666,00
FATTURATO MEDIO	162.420.194,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione nella società è principalmente riconducibile alla categoria ex art. 4, comma 2 T.U.S.P.; il numero dei dipendenti con riferimento all'esercizio 2015 riportato dalla nota integrativa al bilancio al 31/12/2015 è superiore al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; la società non risulta svolgere attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; il fatturato medio del triennio 2013-2015 è superiore al milione di euro e il risultato di esercizio dei cinque anni 2011-2015 al netto delle imposte è sempre in utile

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)**Indicare se la società:**- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) **Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

 SI

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Attività strettamente legata alle competenze previste dalla normativa regionale in materia di gestione degli alloggi ERP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

gestione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Pistoia, attività strettamente legata alle competenze previste dalla normativa regionale in materia di gestione degli alloggi ERP; (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015

Numero medio dipendenti (e)	23,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-37.017,18
2014	42.451,34
2013	111.550,00
2012	196.816,00
2011	9.753,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.145.403,00
Compensi amministratori	47.200,00
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	4.427.630,00
2014	7.094.850,00
2013	6.874.795,00
FATTURATO MEDIO	6.132.425,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione nella società è principalmente riconducibile alla categoria ex art. 4, comma 2 T.U.S.P.; il numero dei dipendenti con riferimento all'esercizio 2015 riportato dalla nota integrativa al bilancio al 31/12/2015 è superiore al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; la società non risulta svolgere attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; il fatturato medio del triennio 2013-2015 è superiore al milione di euro e il risultato di esercizio dei cinque anni 2011-2015 al netto delle imposte non registra perdite per quattro esercizi.

03.1 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: COSEA AMBIENTE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; in via secondaria il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto di merci in conto terzi, la manutenzione di aree verdi e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1); in base all'attuale oggetto sociale la partecipazione nella società è principalmente riconducibile alla categoria ex art. 4, comma 2 lett. a) T.U.S.P.: la Società infatti gestisce un servizio di interesse generale, il servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo la modalità dell'affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, nonché la commercializzazione dei prodotti recuperati derivanti dalla raccolta differenziata e del pretrattamento dei rifiuti, nell'esclusivo interesse degli enti pubblici che detengono interamente il capitale sociale e che esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la partecipazione è in via secondaria riconducibile alla categoria ex art. 4, comma 2 lett. d) T.U.S.P. in quanto, comunque nel rispetto delle normative vigenti e della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico, può svolgere il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto di merci in conto terzi, la manutenzione di aree verdi e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: _____ (a)

Denominazione società partecipata: COSEA AMBIENTE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; in via secondaria il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto di merci in conto terzi, la manutenzione di aree verdi e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o Interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (a)	76,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	59.666,00
2014	88.304,00
2013	41.169,00
2012	36.496,00
2011	109.598,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	3.511.844,00
Compensi amministratori	38.640,00
Compensi componenti organo di controllo	27.593,57

Importi in euro

FATTURATO	
2015	16.029.674,00
2014	14.693.238,00
2013	13.799.735,00
FATTURATO MEDIO	14.840.882,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione nella società è principalmente riconducibile alla categoria ex art. 4, comma 2 lett.a) e in via secondaria riconducibile alla categoria ex art. 4, comma 2 lett.d) T.U.S.P.; il numero dei dipendenti con riferimento all'esercizio 2015 riportato dalla nota integrativa al bilancio al 31/12/2015 è superiore al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; la società non risulta svolgere attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; il fatturato medio del triennio 2013-2015 è superiore al milione di euro e il risultato di esercizio dei cinque anni 2011-2015 al netto delle imposte sempre in utile

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	TOSCANA ENERGIA SPA	Diretta	attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore e altri tipi di fonti di energia,	0,0299000	La società svolgendo come attività principale la distribuzione del gas sul territorio compreso il comune di Buggiano, svolge un'attività strettamente necessaria alle finalità dell'ente; si tratta di società che svolge servizio pubblico a rilevanza economica a rete. La società registra costantemente risultati economici positivi.
2	SPES SCARL	Diretta	gestione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Pistoia, attività strettamente legata alle competenze previste dalla normativa regionale in materia di gestione degli alloggi ERP;	12,18	la Società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1); l'attività svolta è riconducibile ad una delle categorie di cui all'art.4 co.2 T.U.S.P.; sussistono i requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P.; non ricorre nessuna delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.
3	COSEA AMBIENTE SPA	Diretta	Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; in via secondaria il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto di merci in conto terzi, la manutenzione di aree verdi e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo consegimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio	13,82	la Società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1); l'attività svolta è riconducibile ad una delle categorie di cui all'art.4 co.2 T.U.S.P.; sussistono i requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P.; non ricorre nessuna delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.



COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute. Parere.

Il Collegio dei Revisori

Visto il Nuovo Testo Unico in materia Società a partecipazione pubblica D. Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 L. n. 124/2015, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

Verificato che la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 è stata effettuata con l'utilizzo delle linee guida e del modello standard predisposto dalla Corte dei Conti;

Esaminata la Relazione tecnica nella quale sono espresse le ragioni e le valutazioni relative alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 elaborata dall'ente.

Pescia, 28 settembre 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Maurizio Salvadori

Eugenia Raponi

Dott.ssa Eugenia Raponi

Maurizio Massai

Dott. Maurizio Massai